

Emendamenti proposti al decreto semplificazione durante l'esame del Senato (una volta il Senato era il posto dei "saggi")

Alla legge 24 marzo 2012, n. 27 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», dopo l'articolo 9-bis è introdotto il seguente articolo 9-ter:

«9-ter. Tutela prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e contrasto all'evasione fiscale

1. *Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Uffici della pubblica amministrazione preposti al controllo dell'attività edilizia e al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente e redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

2. *Nel contratto di cui al comma 1 è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista nonché la misura del compenso pattuito tra le parti, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.*

3. *Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'ente o all'ufficio pubblico preposto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1.*

4. *Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.*

5. *La mancata presentazione del contratto di cui ai precedenti commi 2 e della dichiarazione di cui ai precedenti comma 3 e 4 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione.*

6. *Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»*

Al **d.P.R. n. 380 del 2001** (Testo Unico Edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo l'articolo 3 è introdotto il seguente articolo 3-bis:

«Art. 3-bis. Interventi in zone dichiarate sismiche

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

- i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
- ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- iii) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

- i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media (Zona 3) e bassa sismicità (Zona 4);
- ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. ii);

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

- i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.»

Dopo l'articolo 23-ter è introdotto il seguente articolo 23-quater:

«Art. 23-quater. Adempimenti per l'inizio dei lavori

1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorrono i termini previsti dalla legge entro i quali i soggetti legittimati possono intraprendere le relative azioni giudiziarie.

4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura.»

L'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65. Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

- a) *i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;*
- b) *per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;*
- c) *l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.*

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.»

All'articolo 67, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma 8-bis (in realtà dovrebbe essere il comma 8-ter visto che il comma 8-bis esiste già, in quanto introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 222 del 2016):

«8-bis (ter). Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»

L'articolo 90 è sostituito dal seguente:

«Art. 90. Sopraelevazioni

1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.»

All'articolo 93, i commi 3, 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.»

All'articolo 94, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui all'articolo 3-ter comma 1 lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

1-bis. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" di all'articolo 3-ter comma 1 lettera b) o lettera c).

1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli sui progetti anche con modalità a campione.»